



COMUNE DI VILLADOSSOLA

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA
SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO

Ordinanza Sindacale n. 14 del 18.05.2026

OGGETTO: revoca parziale e temporanea dell'Ordinanza Sindacale n. 32/2005 per consentire l'esecuzione dei lavori di somma urgenza volti al ripristino della staticità dell'arginatura in sponda destra del Torrente Ovesca in località Maglietto

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- Con Ordinanza Sindacale n. 32 del 02.10.2025 veniva disposta la chiusura dell'area del greto del Torrente Ovesca sottostante la passerella pedonale in località Maglietto, in un raggio di sicurezza di metri 20 da ciascuna estremità della struttura, vietando in tale zona di sostare, transitare o svolgere qualsiasi attività.
- Con Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente n. 13 del 18.05.2026 veniva ordinato alla ditta ELIS S.r.l., ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023, l'immediato inizio dei lavori urgenti di ripristino delle condizioni di staticità dell'arginatura in sponda destra del Torrente Ovesca in località Maglietto

RILEVATO CHE, per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per il ripristino dell'arginatura sopra richiamata, risulta necessario effettuare una viabilità provvisoria di cantiere che, dall'accesso in corrispondenza della scuola Bagnolini conduce in alveo alla zona oggetto d'intervento, sottopassando la passerella in località Maglietto oggetto dell'Ordinanza Sindacale richiamata in premessa e che su tale viabilità dovranno transitare temporaneamente gli automezzi impegnati nella realizzazione dell'opera.

VISTI:

- l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), che attribuisce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, il potere di adottare con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;
- l'art. 1 del D.M. Interno 5 agosto 2008, che definisce per incolumità pubblica "l'integrità fisica della popolazione";
- gli artt. 650 e 674 del Codice Penale;

ORDINA

La revoca parziale dell'ordinanza Sindacale n. 32 del 02.10.2025, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori di somma urgenza ordinati con Ordinanza Sindacale n. 13 del 18.05.2026, alle seguenti condizioni:

1. Il transito al di sotto della passerella venga limitato ai soli mezzi d'opera che hanno impossibilità di passaggio sotto la galleria di via Boccaccio (escavatore, betoniere, pompa per cls, autocarri), mentre l'accesso all'area di cantiere da parte delle maestranze avvenga esclusivamente dalla rampa di via Boccaccio a monte della passerella;
2. Venga predisposto a cura dell'Impresa esecutrice, durante il transito degli automezzi sotto la passerella, un servizio di guardiania, con almeno due uomini tenuti a distanza di sicurezza, con il compito di vigilare ed avvisare immediatamente circa eventuali movimenti anomali della struttura e nel caso interrompere la circolazione;
3. Venga evitata la sosta degli automezzi sotto la passerella e nell'area di sicurezza;
4. Durante fenomeni ventosi o precipitazioni intense è fatto divieto di transito sotto la passerella.

La presente revoca parziale cessa automaticamente i propri effetti al termine dei lavori urgenti e comunque non oltre il 30.06.2026, a partire dal quale l'Ordinanza Sindacale n. 32/2025 torna pienamente efficace senza necessità di ulteriore atto.

Ritenuto che le condizioni operative prescritte ai punti 1-4 del presente atto garantiscano un livello di sicurezza adeguato e proporzionato al rischio residuo, bilanciando la necessità di eseguire i lavori urgenti con la tutela dell'incolumità degli operatori e della pubblica sicurezza.



COMUNE DI VILLADOSSOLA

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA
SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO

DISPONE

- Di provvedere alla notifica della presente Ordinanza alla Ditta incaricata;
- Di provvedere alla trasmissione della stessa alla Prefettura di Verbania, alla Stazione Carabinieri di Villadossola, al Comando di Polizia Locale, al Servizio Gestione del Territorio;
- La pubblicazione all'Albo Pretorio informatico dell'Ente;

AVVERTE

Che ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990, n. 241 contenente “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i, il presente provvedimento è impugnabile con:

- ricorso gerarchico avanti al Prefetto del Verbano-Cusio-Ossola entro il termine di 30 (trenta) giorni con decorrenza della notifica, con ricordo giurisdizionale;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari (*art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del Processo Amministrativo)*) ovvero, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dal medesimo termine (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).

Villadossola, 18 maggio 2026

IL SINDACO
Bruno Toscani
(documento firmato digitalmente)